



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/6/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	6/6/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	VI Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 07/06/2024

Normativa citata

L. 20 novembre 2017, n. 168 <i>Norme in materia di domini collettivi.</i>	pag. 3
L.R. 21 agosto 2007, n. 18 <i>Norme in materia di usi civici.</i>	pag. 7
L. 8 luglio 1980, n. 319 <i>Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria</i>	pag. 26
L. 17 aprile 1957, n. 278 <i>Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali</i>	pag. 34
L. 10 luglio 1930, n. 1078 <i>Definizione delle controversie in materia di usi civici</i>	pag. 36
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 <i>Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno.</i>	pag. 41
R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 <i>Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno</i>	pag. 65
L. 11 giugno 1925, n. 998 <i>Conversione in legge del R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue</i>	pag. 70
L. 16 giugno 1927, n. 1766 <i>Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751</i>	pag. 77

Documentazione citata

Regolamento regionale n. 10 del 2 dicembre 2022 <i>Regolamento di attuazione dell'art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell'albo regionale degli istruttori e periti demaniali" n. 10 del 05 dicembre 2022</i>	pag. 97
--	---------

L. 20 novembre 2017, n. 168 ⁽¹⁾.

Norme in materia di domini collettivi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 2017, n. 278.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. *Riconoscimento dei domini collettivi*

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art. 2. *Competenza dello Stato*

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;

- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenti delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della [legge 17 aprile 1957, n. 278](#).

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 3. Beni collettivi

1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'[articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#); da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta [legge n. 1766 del 1927](#); dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'[articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927](#) e dell'[articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#); da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;

- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli [articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#);

- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. ⁽³⁾

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'[articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), è fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#).

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'[articolo 142, comma 1, lettera h\), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'[articolo 3, comma 1, lettera b\), numeri 1\), 2\), 3\) e 4\), della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#). Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma [2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), è abrogato.

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. ⁽²⁾

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permuta di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permuta comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'[articolo 142, comma 1, lettera h\), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). ⁽²⁾

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico. ⁽²⁾

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(2) Comma aggiunto dall' [art. 63-bis, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

(3) La [Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio-15 giugno 2023, n. 119](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 2023, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Lavori preparatori ⁽⁴⁾

Senato della Repubblica (atto n. 968):

Presentato dal Sen. Giorgio Pagliari ed altri il 24 luglio 2013.

Assegnato alle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 30 ottobre 2013 con pareri delle Commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 9^a (Agricoltura), Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, in data 19 marzo 2014; 10 luglio 2014; 11 maggio 2017.

Esaminato in Aula il 30 maggio 2017 ed approvato il 31 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4522):

Assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, il 7 giugno 2017 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, in data 21 giugno 2017; 5, 18 luglio 2017; 12 ottobre 2017.

Esaminato in Aula in data 16 ottobre 2017 ed approvato definitivamente il 26 ottobre 2017.

(4) Lavori preparatori così corretti da [Comunicato 5 dicembre 2017](#), pubblicato nella G.U. 5 dicembre 2017, n. 284.

L.R. 21 agosto 2007, n. 18 ⁽¹⁾.**Norme in materia di usi civici.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2007, n. 15, suppl. straord. 29 agosto 2007, n. 5.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Disposizioni generali**Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e i domini collettivi, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive ⁽²⁾.
3. I terreni di uso civico e i domini collettivi sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria ⁽³⁾.
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. [La legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 2 lettera e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un interesse sovracomunale] ⁽⁴⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 2

Definizioni ⁽⁵⁾.

[1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:

a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;

b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o associazione ⁽⁶⁾;

2. Si intendono altresì:

a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;

b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

c) legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e all'imposizione di un canone enfiteutico;

d) reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati;

e) affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico].

(5) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(6) Ai sensi dell'art. 53, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 i diritti di cui al presente comma sono da ritenersi cessati quando insistano sulle aree di cui all'art. 20, L.R. 24 dicembre 2001, n. 38.

Art. 3

Regime giuridico.

1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale alla quale appartengono.

2. [I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge] ⁽⁷⁾.

3. [Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e

per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del Codice civile, in quanto applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge] ⁽⁸⁾.

4. [I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici] ⁽⁹⁾.

5. Sui terreni gravati da usi civici è imposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'*articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tale vincolo è mantenuto anche in caso di liquidazione degli stessi beni ⁽¹⁰⁾.

(7) Comma abrogato dall'art. *3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(8) Comma abrogato dall'art. *3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(9) Comma abrogato dall'art. *3, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(10) Comma così sostituito dall'art. *3, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.».

Art. 4

Regolamento regionale.

1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽¹¹⁾, sentita la competente Commissione consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.

2. [Sino all'approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del *R.D. 26 febbraio 1928 n. 332*, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge] ⁽¹²⁾.

(11) Circa il nuovo termine per l'approvazione del regolamento vedi dapprima l'art. *1, comma 2, L.R. 7 dicembre 2009, n. 49* e poi l'art. *1, comma 2, L.R. 13 luglio 2010, n. 17*.

(12) Comma abrogato dall'art. *4, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

Art. 5

Regolamenti locali.

1. I comuni nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi dell'art. *2, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la gestione

delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.

2. [Il regolamento locale per l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:

a) l'esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti;

b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;

c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;

d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare] ⁽¹³⁾.

(13) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Capo II - Funzioni amministrative e programmazione

Art. 6

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla legislazione vigente ⁽¹⁴⁾.

2. [Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge] ⁽¹⁵⁾.

3. [La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento regionale] ⁽¹⁶⁾.

(14) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(15) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(16) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 7

Funzioni delle Province ⁽¹⁷⁾.

[1. Nelle materia disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

-
- a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
- b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;
- c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della Regione;
- d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;
- e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso civico].
-

(17) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 8

Ricognizione e inventario delle terre civiche ⁽¹⁸⁾.

[1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante l'adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge].

(18) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 9

Ricognizione generale degli usi civici ⁽¹⁹⁾.

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano straordinario di accertamento da comunicare al ministero competente ⁽²⁰⁾.

2. A tal fine, la Giunta adotta il piano, che dovrà contenere ⁽²¹⁾:

a) l'individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni altro diritto analogo;

b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;

c) la distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.

(19) Rubrica così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(20) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(21) Alinea così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 10

Registro generale degli usi civici ⁽²²⁾.

1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare il Registro generale degli usi civici con funzioni di pubblicità puramente notiziale, e a pubblicarlo sui siti web istituzionali regionali e comunali, per quanto di loro competenza ⁽²³⁾.

2. [L'inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico] ⁽²⁴⁾.

3. Il regolamento per la redazione del Registro generale degli usi civici, adottato e tenuto dal competente dirigente generale, comprende ⁽²⁵⁾:

a) le modalità per la redazione e l'aggiornamento del Registro generale, da formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante supporto informatico ⁽²⁶⁾;

b) la struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di accesso alla documentazione costituente il Registro ⁽²⁷⁾;

c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per quest'ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

(22) Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «Inventario generale delle terre civiche.».

(23) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. La Regione, d'intesa con i Comuni, provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche.».

(24) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(25) Alinea così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 1) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «3. Il piano per la redazione dell'inventario delle terre civiche, comprende:».

(26) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 2) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(27) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, lettera d), punto 3) L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 11*Realizzazione della ricognizione e dell'inventario generale ⁽²⁸⁾.*

[1. Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione dell'inventario, prevedono preferibilmente l'utilizzazione di personale precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i piani stessi prevedono l'inserimento organico nella programmazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013].

(28) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 12*Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.*

1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni.

2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici nel rispetto della normativa vigente ⁽²⁹⁾.

3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse destinazioni.

4. Il Piano è depositato presso il Comune o i Comuni interessati per almeno trenta giorni. Del deposito è data immediata notizia nell'albo pretorio del Comune, specificando la data di inizio e cessazione del deposito. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di deposito i cittadini, le loro associazioni e gli Enti possono presentare osservazioni ⁽³⁰⁾.

(29) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(30) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.».

Art. 13*Elenco regionale degli Istruttori e periti demaniali ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.*

1. La Giunta regionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici ⁽³³⁾.

2. [Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo, che sarà diviso in due sezioni:

a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti a diritti di uso civico;

b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione] ⁽³⁴⁾.

3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'elenco, formata da un dirigente regionale, da un docente universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie giuridiche ⁽³⁵⁾.

4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della Commissione, il funzionamento ⁽³⁶⁾.

5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

(31) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi la [Delib.G.R. 31 ottobre 2022, n. 567](#) e l'[art. 1, comma 1, Reg.reg. 5 dicembre 2022, n. 10](#).

(32) Rubrica così modificata dall'[art. 12, comma 1, lettera a\), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4](#).

(33) Comma così sostituito dall'[art. 12, comma 1, lettera b\), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4](#). Il testo precedente era stato così formulato: «1. È istituito l'albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in materia di usi civici.».

(34) Comma abrogato dall'[art. 12, comma 1, lettera c\), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4](#).

(35) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lettera d\), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4](#).

(36) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lettera e\), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4](#).

Capo III - Procedimenti amministrativi in materia di usi civici

Art. 14

Conferimento di funzioni ai Comuni.

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente ⁽³⁷⁾.

2. Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza ⁽³⁸⁾.

3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali forme associative previste dagli [articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per la migliore efficienza dei compiti amministrativi affidati.

(37) Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lettera a\), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4](#). Il testo precedente era stato così formulato: «1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.».

(38) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lettera b\), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4](#).

Art. 15 *Procedimento.*

1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative ⁽³⁹⁾.

2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento ⁽⁴⁰⁾.

3. Il dipartimento competente esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che sono trasmessi alla Regione, completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di novanta giorni dalla ricezione ⁽⁴¹⁾.

4. Il dipartimento può chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti ⁽⁴²⁾.

5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale, ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.

6. [Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati] ⁽⁴³⁾.

7. [Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici] ⁽⁴⁴⁾.

8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3 ⁽⁴⁵⁾.

9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo delle conferenze di servizi disciplinate dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e dalla [legge](#)

regionale 4 settembre 2001, n. 19 in quanto applicabili.

(39) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.».

(40) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.».

(41) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.».

(42) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera d), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.».

(43) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(44) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lettera e), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(45) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lettera f), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «8. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.».

Art. 16

Poteri sostitutivi.

1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.

2. A tal fine, il dipartimento competente assegna all'ente inadempiente il termine di sessanta giorni per provvedere ⁽⁴⁶⁾.

3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad actus, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che provvede entro sessanta giorni ⁽⁴⁷⁾.

4. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente.

(46) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Atal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere.».

(47) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

Art. 17 *Liquidazione.*

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione degli usi civici nel rispetto della legislazione vigente ⁽⁴⁸⁾.

2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del Comune.

3. [Il regolamento regionale detta norme di attuazione volte a individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata] ⁽⁴⁹⁾.

4. [Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione di uso collettivo] ⁽⁵⁰⁾.

5. [Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la quantificazione] ⁽⁵¹⁾.

6. [È comunque ammessa, su opzione del proprietario privato, la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli *articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* e secondo le norme del regolamento regionale] ⁽⁵²⁾.

(48) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(49) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(50) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(51) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

(52) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*.

Art. 18*Verifica demaniale.*

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune ⁽⁵³⁾.
2. A tali fini il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive, verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e all'equilibrio idro-geologico.
3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dalla normativa vigente e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵³⁾ Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale e dell'inventario generale.».

⁽⁵⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 19*Legittimazione.*

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
 - b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
 - c) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
 - d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.
2. Il valore della legittimazione per i terreni agricoli è pari al Valore Agricolo Medio della coltura presente diminuita dalle migliorie aumentato di almeno dieci annualità di interessi. Il valore del terreno deve tenere conto delle peculiarità della zona decurtando dal valore il 10 per cento per la difficoltà o assenza di strade, il 5 per cento per l'esposizione e il 5 per cento per la pendenza del terreno ⁽⁵⁵⁾.
- 2-bis Il valore della legittimazione per i terreni edificabili è pari ai valori utilizzati dal Comune per il calcolo dell'IMU rivalutato secondo i coefficienti ISTAT ⁽⁵⁶⁾.

2-ter Il valore del canone enfiteutico da assegnare ai terreni, ai fabbricati rurali o diritti è pari al reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo della prima classe o in mancanza di questa al valore della classe unica ⁽⁵⁷⁾.

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.

4. La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.

5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.

6. È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo enfiteutico in favore del Comune.

(55) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliori apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.».

(56) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(57) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 20

Affrancazione.

1. L'affrancazione del canone è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'avente diritto, nei termini e alle condizioni previste dalla legge statale vigente ⁽⁵⁸⁾.

2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente per la legittimazione.

3. [Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi] ⁽⁵⁹⁾.

4. [Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile] ⁽⁶⁰⁾.

5. [La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione] ⁽⁶¹⁾.

6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la [legge 22 luglio 1966, n. 607](#), che disciplina altresì la fase processuale.

7. Per i terreni agricoli l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, né si può calcolare con i criteri riportati negli atti in archivio, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura cartacea dell'impianto rilasciata presso gli uffici dell'Agenzia del territorio o Agenzia delle entrate ⁽⁶²⁾.

8. Per i terreni edificabili l'affrancazione dei canoni relativa ai rapporti legittimi si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il loro valore. Nel caso in cui il valore del canone non è individuabile, viene assegnato quale valore del canone il reddito dominicale risultante dalla visura catastale digitale ⁽⁶³⁾.

(58) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato: «1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.».

(59) Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(60) Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(61) Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(62) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(63) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera c), L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 21

Reintegrazione.

1. Qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.

2. In caso di occupazione, l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. [Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo] ⁽⁶⁴⁾.

4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.

(64) Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Art. 22

Vigilanza ⁽⁶⁵⁾.

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia municipale e del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri.
 2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.
-

(65) Articolo così sostituito dall'*art. 21, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4*. Il testo precedente era stato così formulato: «Art. 22. Vigilanza. 1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato. 2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli accordi esistenti.».

Art. 23

Gestione dei beni di uso civico.

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della presente legge.
 2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.
 3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle disposizioni del regolamento regionale.
-

Art. 24

Cessazione dei diritti di uso civico - declassificazione - alienazione.

1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'art. 12.
2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.

3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.

4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4.

Capo IV - Norme transitorie

Art. 25

Norma transitoria ⁽⁶⁶⁾.

1. Tutte le istanze in materia di usi civici sono istruite nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione delle medesime.

⁽⁶⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4. Il testo precedente era stato così formulato «Art. 25. Norma sul trasferimento di competenza. 1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in capo alla Regione. 2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni.».

Art. 26

Norma transitoria per le aree urbane ⁽⁶⁷⁾.

[1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20, possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con destinazione urbanistica edificatoria, commerciale, agricola o industriale, ovvero aree parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani ⁽⁶⁸⁾.

2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria.

3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997 ⁽⁶⁹⁾.

4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007 ⁽⁷⁰⁾.

5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del 30 giugno 2007].

(67) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(68) Comma così modificato dall'art. 42, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(69) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.».

(70) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 15 dicembre 2015, n. 28, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anteriore al 30 giugno 2007.».

Art. 27

Procedimento semplificato ⁽⁷¹⁾.

[1. Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2022 ⁽⁷²⁾.

2. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.

3. Per la decisione dell'istanza, non è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.

4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il Comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale.

5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione].

(71) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(72) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 41, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 28 novembre 2022, n. 236 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2022, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 1, L.R. 28

dicembre 2021, n. 41. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 marzo 2008, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2008, n. 33, dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 10, dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 dicembre 2009, n. 49, dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 17, dall'art. 39, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 17, dall'art. 33, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, dall'art. 25, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, dall'art. 5, comma 8, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56, dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 8 novembre 2016, n. 32, dall'art. 18, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, dall'art. 4, comma 1, L.R. 19 dicembre 2018, n. 47, dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2019, n. 58 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

Art. 28

Canoni e corrispettivi ⁽⁷³⁾.

[1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della *legge 22 ottobre 1971, n. 865*, con fissazione di somme pari al:

a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;

b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.

2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.

3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei comma precedenti.

4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei mensilità.

5. Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili ⁽⁷⁴⁾].

(73) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

(74) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 10.

Art. 29

Riduzioni ⁽⁷⁵⁾.

[1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a vent'anni

avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell'articolo precedente].

(75) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 4.

Capo V - Norme finali

Art. 30

Norma finanziaria.

1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative all'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di parte corrente ed in euro 250.000,00 per le spese di investimento, si fa fronte con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 31

Pubblicazione.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L. 8 luglio 1980, n. 319 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1980, n. 192.

(2) Per l'approvazione delle tabelle, vedi il D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.

(3) La presente legge, ad eccezione dell'art. 4, è stata abrogata dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

1. Classificazione dei compensi.

[I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo] ⁽⁴⁾.

(4) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 49 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

(commento di giurisprudenza)

2. Onorari fissi e variabili.

[La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro ⁽⁵⁾.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita ⁽⁶⁾.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(5) La [Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 234](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Cost.

(6) La [Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 234](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Cost.

(7) La [Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 luglio 1999, n. 356](#) (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(8) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'[art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113](#) e dall'[art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli [artt. 49, 50, 51 e 59 del citato D.P.R. n. 115 del 2002](#).

(commento di giurisprudenza)

3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili.

[Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle] ⁽⁹⁾.

(9) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'[art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113](#) e dall'[art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'[art. 49 del citato D.P.R. n. 115 del 2002](#).

(commento di giurisprudenza)

4. Onorari commisurati al tempo.

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000 ^{(10) (11)}.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione ^{(12) (13)}.

(10) Il D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 (Gazz. Uff. 3 maggio 1984, n. 121) ha disposto che gli onorari di cui all'[art. 4 della L. 8 luglio 1980, n. 319](#), sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacanza e di L. 8.000 per ciascuna delle vacanze successive. Dette misure sono state portate, rispettivamente, a lire 18.000 e a lire 10.000 dall'[art. 1, D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352](#). Infine, il [D.M. 5 dicembre 1997](#) (Gazz. Uff. 14 febbraio 1998, n. 37) ha elevato le suindicate misure, rispettivamente, a lire 24.732 e a lire 13.740. Successivamente il citato D.P.R. n. 103 del 1984 è stato abrogato dall'[art. 301, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 114](#) e dall'[art. 301, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 302](#) dello stesso decreto. Per l'adeguamento dei compensi di cui al presente comma vedi [l'art. 1, D.M. 30 maggio 2002](#).

(11) La [Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192](#) (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 4, comma 2](#), sollevate in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 10 ottobre - 5 dicembre 2018, n. 224 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 4, secondo comma](#), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

(12) La [Corte costituzionale, con sentenza 19-23 febbraio 1996, n. 41](#) (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 4](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. La stessa [Corte costituzionale, con successiva sentenza 8 aprile - 15 maggio 2020, n. 89](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 4](#) sollevata in riferimento all'[art. 3](#) della Costituzione.

(13) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'[art. 4](#), dall'[art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113](#) e dall'[art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), con la decorrenza indicata nell'[art. 302](#) dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 49 e 50 del citato [D.P.R. n. 115 del 2002](#).

(commento di giurisprudenza)

5. Aumento degli onorari.

[Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio] ⁽¹⁴⁾.

(14) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 52 del citato *D.P.R. n. 115 del 2002*.

(commento di giurisprudenza)

6. Incarichi collegiali.

[Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli] ⁽¹⁵⁾.

(15) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 53 del citato *D.P.R. n. 115 del 2002*.

(commento di giurisprudenza)

7. Spese.

[I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti per l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali ⁽¹⁶⁾.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico] ⁽¹⁷⁾.

(16) La *Corte costituzionale, con ordinanza 11-22 aprile 2002, n. 128* (Gazz. Uff. 24 aprile 2002, n. 17, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

(17) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 56 del citato *D.P.R. n. 115 del 2002*.

(commento di giurisprudenza)

8. Durata dell'incarico.

[Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile] ⁽¹⁸⁾.

(18) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 52 del citato *D.P.R. n. 115 del 2002*.

(commento di giurisprudenza)

9. Indennità.

[Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la *legge 26 luglio 1978, n. 417*, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate] ⁽¹⁹⁾.

(19) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 55 del citato *D.P.R. n. 115 del 2002*.

10. Adeguamento periodico degli onorari.

[Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾].

(20) La *Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 luglio 1999, n. 356* (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(21) La *Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 234* (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, e dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Cost.

(22) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 54 del citato *D.P.R. n. 115 del 2002*.

(commento di giurisprudenza)

11. Liquidazione dei compensi ed opposizione.

[La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'*articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794*. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ⁽²³⁾.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio] ⁽²⁴⁾.

(23) La *Corte costituzionale, con ordinanza 14-22 luglio 1999, n. 356* (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(24) Il presente decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 4, dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 168 e 170 del citato *D.P.R. n. 115 del 2002*.

(commento di giurisprudenza)

12. Determinazione provvisoria degli onorari.

[Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'articolo 4] ⁽²⁵⁾.

(25) La presente legge, ad eccezione dell'art. 4, è stata abrogata dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

13. Abrogazioni.

[È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del *regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge] ⁽²⁶⁾.

(26) La presente legge, ad eccezione dell'art. 4, è stata abrogata dall'art. 299, *D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'art. 299, *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

14. Onere finanziario.

[Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] ⁽²⁷⁾.

(27) La presente legge, ad eccezione dell'art. 4, è stata abrogata dall'*art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113* e dall'*art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

L. 17 aprile 1957, n. 278 ⁽¹⁾.**Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1957, n. 117.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

(commento di giurisprudenza)

1. All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

2. Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il Prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

3. Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età.

4. Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al Prefetto della Provincia.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrazioni in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'*art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136* ⁽³⁾.

Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

(3) Vedi, ora, gli artt. 82 e seguenti T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

5. È abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con *regio decreto 3 marzo 1934, n. 383*.

L. 10 luglio 1930, n. 1078 ⁽¹⁾.**Definizione delle controversie in materia di usi civici ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1930, n. 192.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

1. Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e 28 della *legge 16 giugno 1927, n. 1766*.

Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, e da tutte le altre norme che la completano.

La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.

(commento di giurisprudenza)

2. [La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.

La decisione è altresì comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste] ⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dal comma 42 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(commento di giurisprudenza)

3. [La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'articolo 32 della *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, è deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma ⁽⁴⁾.

Il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico ministero, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, e nel regolamento approvato con *R. decreto 26*

febbraio 1928, n. 332 , in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti] ⁽⁵⁾.

(4) L'articolo unico D.L. 2 marzo 1948, n. 141, ha così disposto:

«*Articolo unico.* Le attribuzioni della Corte d'appello di Roma in materia di usi civici sono devolute, per il territorio della Regione siciliana, alla prima sezione della Corte d'appello di Palermo.

Resta salva la competenza della Corte d'appello di Roma per i giudizi in corso presso la Corte medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(5) Articolo abrogato dal comma 42 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(commento di giurisprudenza)

4. [Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della *legge 16 giugno 1927, n. 1766* , a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti né maggiore di trenta.

Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la Corte di appello.

Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del Pubblico Ministero] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo abrogato dal comma 42 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

5. [Su richiesta della cancelleria della Corte di appello, il commissario, che ha pronunciata la decisione impugnata, trasmetterà alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.

La stessa cancelleria trasmetterà tali atti alla Corte di cassazione, se la sentenza della Corte di appello sia gravata di ricorso] ⁽⁷⁾.

(7) Articolo abrogato dal comma 42 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

6. [Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il

termine che sarà fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 31 agosto 1901, n. 413] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo abrogato dal comma 42 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(commento di giurisprudenza)

7. [La notificazione della sentenza della Corte di appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale.

La sentenza è altresì comunicata al Pubblico ministero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste] ⁽⁹⁾.

(9) Articolo abrogato dal comma 42 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(commento di giurisprudenza)

8. [Il ricorso per cassazione dev'essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza.

Quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa Corte di appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato] ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo abrogato dal comma 42 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

9. Disposizioni generali e transitorie.

Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, è istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale.

10. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione del Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'*art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* .

11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.

Il presidente di questa su richiesta della parte diligente destinerà l'udienza di coinparizione e la cancelleria notificherà d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sarà fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

12. Gli Istituti di credito agrario indicati nell'*art. 14 del R. decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509* , porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilità di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'*articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* .

Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sarà effettuato in non più di cinque rate annuali e sarà garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

13. Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.

Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

14. Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estaghi dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.

15. Con regolamento da approvarsi con R. decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.

R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 ⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, sul riordinamento degli usi civici del Regno.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57.

Articolo unico. - È approvato il regolamento per la esecuzione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766*, concernente il riordinamento degli usi civici, annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

TITOLO I

Capo I - Istanze e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni del Podestà e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

Trascorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

3. Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non dichiarati, potranno chiedere al Prefetto della Provincia, cui il Comune o l'Associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà la indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente articolo 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del Comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

Per la pubblicazione del decreto il Prefetto, se il Commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

Il Ministro dell'economia nazionale potrà promuovere la emanazione del decreto suddetto.

4. Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non è obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il Commissario dovrà comunicare, in copia, al Ministero dell'economia nazionale il relativo decreto.

5. Le dichiarazioni ed i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione od emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale. I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del Commissario.

Spirato il termine di cui all'art. 3 della legge, il Commissario scriverà nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, ed il numero dei fogli occupati.

6. Salvo la facoltà discrezionale del Commissario di procedere di ufficio, i Podestà e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al Commissario.

Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

1° i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

2° l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono la istanza;

3° l'indicazione delle terre a cui la istanza si riferisce;

4° le conclusioni.

7. Qualunque possessore potrà presentare domanda al Commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre. In tal caso il Commissario può disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

TITOLO I

Capo II - Affrancazioni

8. Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni ed alle Associazioni agrarie si terrà sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

9. Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

10. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dai Consigli provinciali dell'economia ⁽²⁾.

Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal Commissario a norma dell'art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri dell'economia nazionale ⁽³⁾ e delle comunicazioni (Marina mercantile) ⁽⁴⁾ e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312 ⁽⁵⁾, e dall'art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

(2) Ora, Camere di commercio, industria e agricoltura, ai sensi del [D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315](#).

(3) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(4) Ora, Ministero della marina mercantile.

(5) Recavano disposizioni sui diritti esclusivi di pesca. Vedi la voce Pesca.

11. Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopralluogo.

Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nei verbali ed alligherà le scritture che gli venissero presentate.

Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al Commissario.

12. La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.

Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle Province ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, numero 510 ⁽⁶⁾.

(6) Recante norme per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

13. Per l'applicazione del cennato art. 9 il Commissario fisserà prima la quota spettante al Comune, frazione od Associazione agraria a norma dell'art. 5 della legge, e determinerà poi se anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto od in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

Nel prendere l'anzidetta determinazione il Commissario terrà presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantità dei terreni di cui il Comune, frazione od Associazione sono già in possesso e la possibilità che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto del procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

14. Contro le decisioni del Commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale ⁽⁷⁾, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, deciderà definitivamente.

Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 6 agosto 1891, n. 518 ⁽⁸⁾, intendendosi sostituito il Commissario regionale alla Giunta d'arbitri.

Il decreto del Ministro sarà comunicato al Commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.

Tuttavia la decisione definitiva del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁹⁾ non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del Commissario in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la Corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

(7) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(8) Recante norme di esecuzione in materia di abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

(9) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(commento di giurisprudenza)

15. Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge.

Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà apportarvi, dovrà essere depositato nella segreteria del Comune o dell'Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl'interessati avranno diritto di prenderne visione.

Del deposito sarà dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l'Associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.

Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto renderà esecutivo il progetto.

Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvederà per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.

Il progetto reso esecutivo dal Commissario sarà titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso previste.

16. Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4 ⁽¹⁰⁾, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

(10) Vedi, ora, i provvedimenti riportati alla voce Bollo (Imposta di).

TITOLO I

Capo III - Scioglimento delle promiscuità

17. Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell'art. 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità.

Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal Commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al Ministero dell'economia nazionale ⁽¹¹⁾ sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai Podestà dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

(11) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

18. I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessate e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

19. Il Ministro per l'economia nazionale ⁽¹²⁾, esaminate le proposte del Commissario, potrà con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuità esistenti, che lo scioglimento.

(12) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

20. Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un Comune, frazione od Associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro Comune, frazione od Associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

21. Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprietà di alberi su terre comuni, la promiscuità sarà sciolta nel modo seguente.

Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune ed una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita ed approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.

Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sarà pari al valore del diritto ceduto dal Comune.

Le stesse norme saranno adottate quando la proprietà degli alberi appartenga al Comune ed un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprietà del suolo.

22. Quando la proprietà degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si farà luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporrà un canone a favore del Comune a norma del primo comma dell'art. 7 della legge.

23. Non sarà considerata come causa di promiscuità la consuetudine di piantare od innestare alberi nelle terre comuni. In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattisi di alberi sparsi, ed è vietato ai possessori stessi di sostituirli. Gli utenti corrisponderanno al Comune un canone da stabilirsi dal Commissario.

Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantità di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potrà far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli articoli 9 e 10 della legge.

24. Qualora più Comuni, frazioni od Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprietà, si procederà anzitutto alla valutazione dei diritti accertati ad all'assegno del compenso ai termini degli articoli 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'art. 8 della legge stessa.

TITOLO I

Capo IV - Legittimazione e reintegra delle occupazioni

25. Sono soggette all'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo, ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 25, 26 e 30 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

26. Le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, numero 751 ⁽¹⁴⁾, in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione. Saranno però fissati nuovi canoni ai termini dell'art. 10 della legge, quando le concessioni sieno di data anteriore all'anno 1919 ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁴⁾ Vedi la *L. 16 giugno 1927, n. 1766*.

⁽¹⁵⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 25, 26 e 30 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

27. L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sarà accertato da un perito nominato dal Commissario regionale.

Il perito farà l'elenco dei concessionari; identificherà le quote possedute; distinguerà i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporrà i nuovi canoni.

Il Commissario provvederà alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

28. Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'art. 13 della legge, ed ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvederà a norma dell'art. 29 della legge.

Lo stesso avrà luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 ⁽¹⁶⁾, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato articolo 13 della legge, ed abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

(16) Vedi la *L. 16 giugno 1927, n. 1766*.

(commento di giurisprudenza)

29. Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà tutti i possessori in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le miglurie introdotte e farà la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all'Associazione agraria ⁽¹⁷⁾.

(17) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391* (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

30. Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini dell'art. 15 del regolamento.

Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 16 ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

(18) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(19) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391* (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 25, 26 e 30 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

31. Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione. Per le occupazioni relativamente alle quali non siansi presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.

Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.

In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

(21) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(22) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391* (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.

32. Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.

33. I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa.

TITOLO II

Capo I - Piani di massima e destinazione delle terre

34. Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuità, di affrancazione delle terre soggette ad usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formerà il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al Comune od all'Associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti.

Se però le circostanze lo rendano opportuno, potrà disporsi, col consenso del Ministero dell'economia nazionale ⁽²³⁾, che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'Ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'Ente medesimo, ferma restando la ripartizione già eseguita.

⁽²³⁾ Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

35. Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consisterà nella esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'art. 11 della legge.

Esso sarà eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi. Tale piano sarà redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curerà la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale od all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provocherà l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della legge 16 giugno 1927, numero 1071 ⁽²⁴⁾, e potrà, ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.

Il Podestà del Comune od i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro quindici giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso al Consiglio provinciale dell'economia ⁽²⁵⁾.

Il Consiglio potrà introdurre nel piano quelle modificazioni od aggiunte che reputerà necessarie.

(24) Vedi ora, *art. 32, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011*.

(25) Ora, Camera di commercio, industria e agricoltura, ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*.

36. Il piano approvato o modificato sarà trasmesso con la deliberazione del Consiglio al Commissario regionale, il quale emetterà il provvedimento di cui all'art. 14 della legge.

37. Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico di Comuni o delle Associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario potrà essere autorizzato dal Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁶⁾ ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

(26) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

38. I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

39. Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, ed avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione

della Giunta provinciale amministrativa. Il Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁷⁾ provvederà sentito il parere del Commissario regionale.

(27) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

40. Salva diversa disposizione del Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁸⁾, saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

(28) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(commento di giurisprudenza)

41. Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁹⁾ potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

(29) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO II

Capo II - Regolamento degli usi civici

42. Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, il Commissario regionale emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'art. 11 della legge.

Il decreto sarà comunicato al Comune od all'Associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

Il Commissario, se non siano state proposte opposizioni o dopo che queste siano state risolte a norma di legge, comunicherà il decreto al Prefetto ed all'autorità forestale della Provincia.

43. I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento ([R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126](#)), e li sottoporranno all'approvazione dei Consigli provinciali dell'economia ⁽³⁰⁾.

[\(30\)](#) Ora, Camera di commercio, industria e agricoltura, ai sensi del [D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315](#).

44. In caso di inadempienza il Prefetto assegnerà un perentorio termine ai Podestà dei Comuni ed ai rappresentanti delle Associazioni agrarie per la compilazione dei sopradetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sarà provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.

45. I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 521 del Codice civile ⁽³¹⁾ saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

[\(31\)](#) Vedi, ora, art. 1021 c.c. 1942.

(commento di giurisprudenza)

46. Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potrà, per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti. È espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

TITOLO II

Capo III - Ripartizione in quote

47. Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico od un perito nominato dal Commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiari delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà anche la indicazione delle migliorie, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

48. Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà la indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi.

In tal caso il piano sarà comunicato al Ministero dell'economia ⁽³²⁾ per i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge.

(32) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

49. Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il Podestà del Comune od il presidente dell'Associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate.

Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del Comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà depositato presso la segreteria del Comune o dell'Associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

50. Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o dell'Associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per otto giorni.

Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere ad eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate od abbandonate.

51. Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'art. 13 della legge:

- a) il coniugato o il vedovo con o senza prole;
 - b) la vedova con prole;
 - c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
 - d) il maggiore di età in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;
 - e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.
-

52. Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Podestà del Comune e composta di sei membri scelti tra i cittadini del Comune o della frazione interessata, dal Pretore del mandamento.

Se si tratti di terre appartenenti ad un'Associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'Associazione ed un membro del Consiglio di amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.

Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

53. La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco. Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione.

Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purché diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.

Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

Se non vi siano, in tutto od in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovinsi in condizioni eguali.

Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

54. Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi certificati.

55. I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al Commissario regionale nel termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari.

Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'Associazione agraria.

I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

56. Trascorso il termine utile per ricorrere, il Podestà od il presidente dell'Associazione agraria trasmetterà tutti gli atti ed i ricorsi al Commissario che, assunte le informazioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.

In base a questo elenco la commissione di cui all'art. 52 procederà in seduta pubblica ed in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al Commissario, il quale, constatane la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente l'indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.

Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge.

57. L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario regionale, con l'assistenza del Podestà o del presidente dell'Associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.

Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al Commissario.

I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno trenta giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, ed in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di dieci giorni.

Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell'art. 21 della legge.

Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

TITOLO II

Capo IV - Associazioni agrarie e frazioni di Comuni

58. I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome dell'Associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516 ⁽³³⁾, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.

(33) Recavano norme sul credito agrario. Vedi, ora, la voce Credito agrario.

59. Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione ed al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.

Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa. Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

60. Il Prefetto della Provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le Associazioni si mostrino negligenti.

La Giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate ed avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'Ente agrario.

Contro le decisioni della Giunta spetta alle Associazioni la facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale, che deciderà definitivamente.

61. Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le Associazioni aventi per fine il godimento di usi su terre private o di Comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.

62. Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.

Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre.

I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del Comune, a cui l'Associazione appartiene, per notizia di tutti gli interessati.

63. Il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni agrarie, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1472, è abrogato.

64. Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.

L'amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti ⁽³⁴⁾.

(34) Vedi anche la [L. 17 aprile 1957, n. 278](#).

65. Le norme contenute nel Cap. II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione ed al godimento dei beni dei Comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie, che, possedendo esclusivamente terre atte a coltura agraria, vi abbiano apportate sostanziali e permanenti migliorie, ancorché su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

66. All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvederà con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su istanza dell'Associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia.

Le istanze delle Associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni novanta dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III

Giurisdizione e procedura

(commento di giurisprudenza)

67. Allorquando dovrà procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità, od alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'economia nazionale ⁽³⁵⁾ stabilirà con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata la esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

(35) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

68. Gli istruttori potranno essere incaricati:

di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;

di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

di trattare e ricevere conciliazioni;

e di eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal Commissario.

Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e ad intervenire nelle loro operazioni. Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

69. Gli istruttori, che non abbiano anche la qualità di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal Commissario.

Il Commissario potrà pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

70. Il decreto di nomina di questi incaricati indicherà l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

71. Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agl'interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è applicabile agli effetti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

72. Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti già da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorché non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvederà nei modi stabiliti dall'*art. 76 del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163*, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

73. I Podestà dei Comuni ed i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.

I Podestà dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

(commento di giurisprudenza)

74. Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.

Il decreto del Commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

75. Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza prevista dall'art. 64 del presente regolamento, ne darà notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal Comune la qualità demaniale del suolo o comunque la esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

(commento di giurisprudenza)

76. Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto. Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 41 della legge.

Il Commissario con decreto in piedi al ricorso stabilirà il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

77. La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sarà fatta sempre per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Potrà però il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per la identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

78. Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti. Sulla domanda provvederà in ogni caso la Corte con sentenza.

79. Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale; ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

TITOLO IV

Spese e compensi

80. Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ⁽³⁶⁾. La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal Comune o dall'Associazione agraria interessata.

⁽³⁶⁾ Vedi, ora, L. 15 aprile 1961, n. 291.

81. L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciera dell'ufficio di conciliazione.

Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal Commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciera appena avvenuto il deposito.

Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine di deposito, il Prefetto, su richiesta del Commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per la esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere delle sanzioni di legge.

82. Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili.

[Il Commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria] ⁽³⁷⁾.

(37) L'art. 39, *L. 15 novembre 1973, n. 734*, ha abrogato il comma secondo del presente art. 82.

83. Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai Comuni, alle Associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il Commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'Associazione o al Comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al Ministro per l'economia nazionale ⁽³⁸⁾ il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale i Podestà, i presidenti delle Associazioni agrarie, i delegati tecnici, gl'istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi dall'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal Commissario diventerà definitiva.

(38) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

84. Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del Podestà del Comune o dal presidente dell'Associazione agraria interessata.

85. Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con *R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180*, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 ⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1925, n. 293.

⁽²⁾ Circa l'attuale vigenza del presente provvedimento, vedi gli artt. 3, 83, 84 e 85, *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*.

È approvato l'unito regolamento che determina le competenze spettanti ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno.

Ogni altra anteriore norma regolamentare rimane abrogata.

Regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno

1. I delegati tecnici, gli istruttori e i periti destinati dai commissari per la liquidazione degli usi civici ad eseguire le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno non potranno assumere le loro funzioni se non dopo che la nomina di essi sarà stata consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

A tale effetto i commissari dovranno rassegnare al Ministero le nomine da essi fatte, accompagnandole con un dettagliato rapporto che giustifichi la necessità dell'operazione da compiersi ed indichi i requisiti delle persone proposte.

2. I commissari prima di affidare incarichi per le operazioni di riordinamento degli usi civici ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti cureranno che sia effettuato il deposito per le spese dei giudici e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 ⁽³⁾.

⁽³⁾ Vedi anche l'art. 39, *L. 16 giugno 1927, n. 1766*.

3. Le competenze dovute ai delegati tecnici e agli istruttori per qualsivoglia operazione venga loro commessa e quelle dovute ai periti per la misurazione e la

valutazione dei fondi, per la formazione di piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno in adempimento dell'incarico ricevuto saranno determinate in ragione di vocazione ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di L. 15 né maggiore di L. 25 ⁽⁴⁾.

Le vocazioni impiegate dai delegati tecnici dagli istruttori e dai periti fuori della propria residenza dovranno sempre essere accertate da certificato del sindaco del comune ove compiono le loro operazioni o di altre autorità preposte agli uffici dove eseguono studi e ricerche, ovvero da verbali regolarmente redatti sui luoghi delle operazioni.

La determinazione delle indennità per vocazioni nella graduazione fra il minimo ed il massimo, sarà regolata dal prudente arbitrio del commissario avuto riguardo al merito effettivo del servizio prestato ed alla celerità, esattezza ed importanza delle operazioni eseguite.

(4) L'art. 1, *L. 15 dicembre 1949, n. 1050*, ha così disposto:

«Art. 1. La competenza per vacanza, l'indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con *regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180*, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte». Vedi, ora, *L. 31 gennaio 1968, n. 41*.

4. Tanto per i delegati tecnici, quanto per gli istruttori ed i periti, le vacanze non potranno essere più di due al giorno e ciascuna vacanza dovrà essere concessa per quattro ore di lavoro effettivo tanto in campagna che di applicazione al tavolino.

5. I delegati tecnici, gli istruttori ed i periti allorché debbono trasferirsi per servizio fuori della propria residenza avranno diritto ad una diaria o indennità di soggiorno di L. 25 ⁽⁵⁾. I viaggi dovranno essere sempre autorizzati dal commissario.

Avranno diritto inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un biglietto di seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento di due decimi; negli altri casi a L. 1 ⁽⁶⁾ per chilometro su vie ordinarie. Niente è dovuto qualora il comune o l'associazione fornisca direttamente i mezzi di trasporto. Le distanze percorse dovranno sempre essere attestate dal certificato del sindaco del comune in cui si eseguono le operazioni.

Per i giorni impiegati nei viaggi non sono dovute le vacanze di cui agli artt. 3 e 4 ⁽⁷⁾.

(5) Circa l'attuale vigenza del presente provvedimento, vedi gli artt. 3, 83, 84 e 85, *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*.

(6) Circa l'attuale vigenza del presente provvedimento, vedi gli artt. 3, 83, 84 e 85, *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*.

(7) L'art. 1, *L. 15 dicembre 1949, n. 1050*, ha così disposto:

«Art. 1. La competenza per vacanza, l'indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con *regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180*, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte». Vedi, ora, *L. 31 gennaio 1968, n. 41*.

6. Per ciascun giorno in cui sono adoperati i muratori, i locali indicatori e i canneggiatori avranno una mercede da destinarsi dal commissario inteso il consiglio comunale interessato e tenute presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra circostanza inerente alle operazioni espletate.

Le mercedi suddette saranno prelevate dal deposito per le spese dei giudizi e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 ⁽⁸⁾, qualora non vengano direttamente pagate dal comune o dall'associazione.

(8) Vedi anche l'art. 39, *L. 16 giugno 1927, n. 1766*.

7. Le vacanze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti potranno essere tassate soltanto dopo che l'operazione ad essi affidata sia stata omologata, salvo, in casi eccezionali, la speciale autorizzazione del Ministro.

Ogni anticipazione rimane espressamente vietata.

Potranno tuttavia durante il corso delle operazioni rimborsarsi la diaria e le spese di viaggio di cui all'art. 5 e consentirsi acconti in misura non superiore al terzo dell'importo delle vacanze che il commissario riconoscerà spettare al delegato tecnico, all'istruttore o al perito per il lavoro effettivamente compiuto.

La concessione di tali acconti sarà fatta con ordinanza del commissario. Avverso la medesima non compete reclamo, questo potendosi proporre soltanto contro l'ordinanza definitiva di tassazione ai sensi del susseguente art. 11.

Le somme per rimborso di spese, diarie ed acconti saranno prelevate dal deposito di cui all'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 ⁽⁹⁾.

(9) Vedi nota 3, all'art. 2.

8. Quando un'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dalla operazione stessa, l'importo complessivo delle vacanze potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo, secondo la gravità degli errori commessi dal delegato tecnico, dall'istruttore o dal perito.

9. È vietata ogni convenzione fra delegati tecnici, istruttori e periti ed i comuni od altri interessati che importi deroga alle presenti disposizioni, e sono specialmente vietati i cottimi per le operazioni di riordinamento degli usi civici. La deroga a questa disposizione importa la decadenza immediata dall'incarico.

10. Per la liquidazione dei loro compensi i delegati tecnici gli istruttori ed i periti presenteranno al commissario una nota specifica in forma di elenco, nella quale indicheranno oltre alle spese e diarie di che all'art. 5, da giustificarsi con certificati comprovanti i viaggi e la permanenza fuori la propria residenza, il numero delle vacanze impiegate in adempimento dell'incarico ricevuto.

Le conferenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti con il commissario dovranno essere autorizzate, volta per volta, dallo stesso e la loro giustificazione risulterà dalla firma in apposito registro tenuto presso l'ufficio del commissario.

11. Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le eseguite operazioni saranno dal commissario immediatamente comunicate ai comuni interessati, ai quali è concesso un termine di giorni quindici per presentare le loro osservazioni od opposizioni al commissario.

Nelle operazioni di divisione in massa o scioglimento di promiscuità le note specifiche dovranno essere comunicate anche alle altre parti interessate alle quali spetta concorrere al pagamento della somma da liquidare; ad esse è concesso un termine di dieci giorni per presentare le loro osservazioni od opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni od osservazioni dal comune o dalle parti interessate, e quindi udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune interessato che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio. Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, nonché alle parti interessate di cui sopra, per mezzo del messo comunale nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito.

Contro l'ordinanza di tassazione è dato il ricorso al Ministro per l'economia nazionale ⁽¹⁰⁾ il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale ⁽¹¹⁾ i sindaci, i presidenti delle associazioni agrarie i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché le parti interessate di cui sopra nel termine di quindici giorni dalla avvenuta comunicazione ed affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

(10) Ora, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(11) Ora, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L. 11 giugno 1925, n. 998 ⁽¹⁾.

Conversione in legge del *R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717*, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue ^{(2) (3)}.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 giugno 1925, n. 147.

⁽²⁾ Il testo del *R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717* è riportato in allegato alla legge di conversione.

⁽³⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Articolo unico. - È convertito in legge il R.D. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

(commento di giurisprudenza)

1. I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, essere ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Vedi gli artt. 2 e 3, *R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 426*.

2. Agli effetti della presente legge, le prestazioni, di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1° se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, né questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2° se per legge, per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3° se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di cento anni; purché, al momento dell'affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a trentatre anni.

3. Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e un eccedente i trent'anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti ⁽⁵⁾.

[\(5\) Vedi l'art. 4, R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.](#)

4. Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento della affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10 ⁽⁶⁾.

[\(6\) Vedi l'art. 5, R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.](#)

5. Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

6. Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo e decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

7. Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale camera di commercio.

8. Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il fondo per il culto, gli economati generali dei benefizi vacanti, le province, i comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a quindici annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera lire 50 annue.

Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347 ⁽⁷⁾.

(7) Vedi artt. 7 e 9 R.D. 7 febbraio 1926, n. 426.

9. Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste

della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino.

10. Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

11. Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea ⁽⁸⁾.

Qualora l'ammontare del laudemio debba essere determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal Presidente del Tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

(8) I laudemi di qualsiasi specie sono stati aboliti dall'art. 145 disp. att. c.c., il quale così recita:

145. Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente al 1° gennaio 1866, ma il concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.

Se il titolo costitutivo, la legge o la consuetudine prevedono il pagamento di più laudemi di specie diversa, si ha riguardo, agli effetti dell'aumento del canone, al laudemio di maggior importo.

Per la determinazione del laudemio si applica il secondo comma dell'art. [11 della legge 11 giugno 1925, n. 998](#).

Al riguardo, il successivo art. 146 aggiunge:

146. Qualora il canone sia stato aumentato a norma dell'articolo precedente, non si aggiunge al prezzo di affrancazione l'indennità stabilita dal primo comma dell'art. [11 della legge 11 giugno 1925, n. 998](#).

12. Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso, il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 5.

13. Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsi al concedente può ricevere un congruo aumento, che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

14. Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a cinquanta anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di dieci ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a trent'anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinuncia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo ⁽⁹⁾.

(9) Vedi, ora, però, l'art. 971 c.c. del 1942:

971. Affrancazione. - L'enfiteuta può affrancare il fondo dopo venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi.

Nell'atto costitutivo può essere stabilito un termine superiore ai venti anni, ma non eccedente i quarant'anni.

Anche quando nell'atto costitutivo non è indicato alcun termine, se in esso è prestabilito un piano di miglioramento, l'enfiteuta non può procedere all'affrancazione prima che i miglioramenti siano stati compiuti.

Se più sono gli enfiteuti, la affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali.

15. Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante, o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 ⁽¹⁰⁾ e seguenti del codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data della annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche ⁽¹¹⁾ non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione ⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ Ora, art. 2659 c.c. del 1942.

⁽¹¹⁾ Ora, conservatore dei registri immobiliari (c.c. del 1942).

⁽¹²⁾ Vedi *art. 10 R.D. 7 febbraio 1926, n. 426*.

16. In caso di iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei crediti ipotecari a cura del più diligente.

Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

17. Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche ⁽¹³⁾.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza.

(13) Ora, conservatore dei registri immobiliari (c.c. del 1942).

18. Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del codice di procedura civile ⁽¹⁴⁾.

(14) Ora, artt. 91, 92 e 96 c.p.c. del 1942.

19. Se la prestazione non supera il valore di lire 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di lire 10, ma non di lire 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

20. Il governo del re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonché a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

21. La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 16 giugno 1927, n. 1766 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.

⁽²⁾ Vedi, anche, il *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332* e la L. 21 febbraio 1961, n. 85.

⁽³⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Articolo unico. - Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

1) il R.D. 22 maggio 1924, n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel regno;

2) il R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

3) il R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Capo I

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici

1. Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

2. Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 ⁽⁶⁾.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

3. Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario ⁽⁷⁾.

(7) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

4. Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2^a classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario ⁽⁸⁾.

(8) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

5. Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata da assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova, e che sarà determinata nel modo seguente.

Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà.

Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo.

Questo compenso comprenderà anche quello che corrisponde ai diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in parte esistenti sul medesimo fondo.

Allorché si tratti di un solo diritto, che a giudizio del commissario sia di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo.

Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni ⁽⁹⁾.

(9) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

6. La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore.

A tal fine il commissario potrà ordinare apposita perizia. E in tal caso sarà in facoltà delle parti di farsi assistere, ciascuna da un perito di propria fiducia, nelle operazioni che il perito ufficiale dovrà compiere entro il termine che avrà stabilito il commissario; dopo di che questi emanerà il suo finale provvedimento ⁽¹⁰⁾.

(10) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

7. Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune, in misura corrispondente al valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie, ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Restano ferme nelle Province ex pontificie le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510 ⁽¹¹⁾, per l'affrancazione, a favore della popolazione di un Comune, di una frazione, o di una associazione agraria, di tutto o di parte del fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvederà con le norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza con i dimostrati bisogni della popolazione ⁽¹²⁾.

(11) Recante norme per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

8. Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale ⁽¹³⁾, che provvederà ⁽¹⁴⁾.

(13) Vedi nota all'epigrafe.

(14) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

9. Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. I; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾.

(15) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(16) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'artt. 9 e 10 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

10. Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.

Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.

Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana ^{(17) (18)}.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(18) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, e con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff. 2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 177 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 9 e 10 sollevata in riferimento al «principio-valore della certezza del diritto» e agli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 della Costituzione.

Capo II

Destinazione delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione

(commento di giurisprudenza)

11. I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi in applicazione della presente legge, nonché gli altri posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, università, ed altre associazioni agrarie comunque denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:

a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;

b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

(19) La L. 16 marzo 1931, n. 377, sulla coordinazione della legge sugli usi civici con quella sulla bonifica integrale, ha così disposto:

«Art. 1. Nei territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria e a trasformazione fondiaria di pubblico interesse è riservata al Sottosegretario per la bonifica integrale e l'approvazione del piano di massima e l'assegnazione alle due categorie previste dall'art. 11 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), delle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, frazioni di Comuni, Università ed altre Associazioni agrarie comunque denominate, in deroga anche alla disposizione dell'art. 3, n. 5, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sui Consigli provinciali dell'economia.

Allo stesso Sottosegretario compete pure di modificare i piani di massima approvati precedentemente alla pubblicazione della presente legge, di provvedere alle opere di sistemazione e trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria ai fini dell'articolo 13 della legge suddetta del 16 giugno 1927, n. 1766, e di compilare ad opere compiute il piano di ripartizione, che verrà trasmesso ai commissari regionali per i successivi provvedimenti di loro competenza.

Art. 2. Limitatamente agli immobili ricadenti nell'Agro Pontino e di Piscinara, il Sottosegretario per la bonifica integrale può autorizzare la vendita parziale dei fondi di cui all'art. 1, quando sia necessario e conveniente investire il prezzo ricavato nella trasformazione della parte residua».

(20) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

12. Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#).

I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale ⁽²¹⁾, alienarli o mutarne la destinazione.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall'art. 521 del Codice civile ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

(21) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(22) Ora, art. 1021 c.c. 1942.

(23) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore

del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

13. I terreni indicati alla lettera *b*) dell'articolo 10 ⁽²⁴⁾ sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Gli atti della ripartizione affidati agli istruttori e periti saranno omologati dal commissario e sottoposti all'approvazione sovrana ⁽²⁵⁾.

⁽²⁴⁾ Leggasi «art. 11».

⁽²⁵⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

14. L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

⁽²⁶⁾ Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

⁽²⁷⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

15. Qualora l'estensione lo consenta, i terreni destinati a coltura agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal Ministero dell'economia nazionale ⁽²⁸⁾ al delegato tecnico di cui all'articolo precedente, o ad altro nominato dal Ministero stesso, affinché prima della ripartizione siano con gestione unica sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiarie ⁽²⁹⁾.

Il delegato sarà assistito da quattro cittadini del Comune, scelti dal podestà ⁽³⁰⁾ e dalla assemblea dell'associazione degli utenti tra agricoltori ed esperti in materia agraria.

Detto delegato ha il mandato:

a) di gestire i terreni della categoria *b*) ed eseguire le occorrenti opere di trasformazione;

b) di compilare ed attuare, ad opere compiute, il piano di ripartizione dei terreni in unità fondiaria, determinando le opere di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Per gli uffici di cui alla lettera *a)* del presente articolo il delegato risponderà direttamente al Ministero dell'economia nazionale ⁽³¹⁾, giusta gli obblighi da stabilirsi all'inizio della gestione, e per quelli di cui alla lettera *b)* dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13 ⁽³²⁾.

(28) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(29) Vedi anche l'art. 67, L. 13 febbraio 1933, n. 215.

(30) Ora, Sindaco.

(31) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(32) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

16. Il delegato, per provvedersi dei mezzi necessari all'adempimento degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre a servirsi dei frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potrà valersi del credito agrario secondo le agevolazioni, in quanto vi siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel testo unico 9 aprile 1922, n. 932, nonché delle altre previste dai Regi decreti 14 luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n. 3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario ⁽³³⁾.

(33) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

17. Qualora alla gestione dei terreni indicati alla lettera *a)* dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un direttore tecnico ai sensi del *R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*, questi potrà essere incaricato anche delle funzioni di delegato tecnico di cui all'art. 15 ⁽³⁴⁾.

(34) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

18. Il Ministro per l'economia nazionale , qualora lo ritenga opportuno, potrà affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti

opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni, nel periodo precedente la ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri enti ed istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

Ad essi sarà fatto obbligo di preferire per l'esecuzione dei lavori la mano d'opera locale ⁽³⁵⁾.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

19. L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti ⁽³⁶⁾.

(36) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

20. Il canone sarà fissato in base al prezzo dell'unità fondiaria, realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario.

Nel caso di ipoteca iscritta per mutui contratti per opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie, nel canone sarà distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti ⁽³⁷⁾.

(37) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

21. Le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con le norme di cui agli articoli 13 e 19.

Non sarà ammessa l'affrancazione se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sarà fatto dalla locale Cattedra di agricoltura ⁽³⁸⁾.

Prima dell'affrancazione le unità suddette non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo ⁽³⁹⁾.

(38) Ora, Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(39) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

22. Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito tanto ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteuci che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dal Comune per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita ⁽⁴⁰⁾.

(40) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

23. Gli assegnatari delle terre ripartite potranno riunirsi in consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

La riunione in consorzio sarà obbligatoria qualora il Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴¹⁾, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Le stesse norme valgono per la riunione di più consorzi ⁽⁴²⁾.

(41) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(42) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

24. Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito

pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴³⁾, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

Egualemente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12 ⁽⁴⁴⁾.

(43) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(44) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

25. Il Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴⁵⁾, su proposta del commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse.

In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono.

Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴⁶⁾. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto ⁽⁴⁷⁾.

(45) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(46) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(47) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

26. I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione. Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale ⁽⁴⁸⁾, d'accordo col Ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni.

I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazione o per effetto dell'art. 25, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. Con le norme della stessa legge saranno amministrati i beni delle associazioni conservate ⁽⁴⁹⁾.

(48) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(49) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Capo III

Giurisdizione e procedura ⁽⁵⁰⁾

(commento di giurisprudenza)

27. All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁵¹⁾, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto ⁽⁵²⁾ e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici ⁽⁵³⁾.

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ⁽⁵⁴⁾.

(50) Vedi anche *L. 10 luglio 1930, n. 1078*.

(51) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(52) Ora, Ministero di grazia e giustizia.

(53) La *Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 398* (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29, Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27, secondo comma, nella parte in cui - in luogo della disciplina ivi prevista - non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

(54) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

28. I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale ⁽⁵⁵⁾, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784 ⁽⁵⁶⁾, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo ⁽⁵⁷⁾.

(55) Ora, Ministero dell'agricoltura e foreste.

(56) Recte, 2786. Recava norme sull'ordinamento degli uffici giudiziari.

(57) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

29. I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre.

I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate ⁽⁵⁸⁾.

In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato.

I commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite.

Tutte le conciliazioni, relative alle materie contemplate nella presente legge, dovranno riportare l'approvazione del commissario e del Ministero dell'economia nazionale ⁽⁵⁹⁾, la quale terrà luogo di quella della Giunta provinciale amministrativa ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾.

(58) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo.

(59) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(60) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(61) La *Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 46* (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104, 108 Cost.

La stessa Corte, con ordinanza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 46 del 1995 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, 104 e 108 della Costituzione.

La *Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996, n. 103* (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 10 - 11 febbraio 2014, n. 21* (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

30. Fino a che non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti a cui si riferisce la presente legge, i reclami relativi al possesso sono deferiti ai commissari, che regoleranno provvisoriamente, secondo il loro prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto. Quando però siasi commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso ⁽⁶²⁾.

(62) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore

del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

31. I commissari nel loro procedimento sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere, dovranno sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze.

Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle parti da citarsi, il commissario può autorizzare la citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del Codice di procedura civile ⁽⁶³⁾.

Qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto nell'art. 29, i commissari si atterranno alle norme del processo avanti i pretori, ed in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Non sono ammesse altre eccezioni di nullità degli atti del procedimento fuori di quelle che lascino assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione o che concernono la essenza dell'atto.

Le decisioni dei commissari saranno eseguite nonostante reclamo, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶³⁾ Ora, art. 150 c.p.c. 1940.

⁽⁶⁴⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

(commento di giurisprudenza)

32. Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del *decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* ⁽⁶⁵⁾.

[Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione] ⁽⁶⁶⁾.

[Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa] ⁽⁶⁷⁾.

[Quando la Corte di appello riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario] ⁽⁶⁸⁾.

[Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni] ^{(69) (70)}.

(65) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 41 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(66) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(67) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(68) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(69) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 41 dell'art. 34, *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso *D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*.

(70) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

33. Tutte le autorità, uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti, a prestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal commissario.

Questi potrà altresì richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica ⁽⁷¹⁾.

(71) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

34. I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Province meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della *legge 20 marzo 1865*, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Province assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, n. 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72 e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove Province per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. *L. n. 94*, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Essi però, nelle Province cui dette leggi si riferiscono, assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate con la presente legge.

Le loro decisioni saranno impugnabili nei modi e nel termine stabiliti dall'art. 32 ⁽⁷²⁾.

(72) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

35. [...] ⁽⁷³⁾.

(73) Abrogato dall'art. 2, *D.Lgs.C.P.S. 22 agosto 1947, n. 1052*.

36. Il commissario competente provvederà con le norme della presente legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti ai Comuni per effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124 ⁽⁷⁴⁾.

(74) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Capo IV

Disposizioni generali e transitorie

37. La suprema direzione per l'esecuzione della presente legge rimane affidata al Ministero dell'economia nazionale.

Esso, nell'interesse delle popolazioni, potrà promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29 ⁽⁷⁵⁾.

(75) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

38. Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800.000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale ^{(76) (77)}.

(76) Ora, Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'art. 32, *L. 15 novembre 1973, n. 734*, ha disposto che al personale civile, il quale fruisca dell'assegno perequativo, non competono le indennità previste dal presente articolo 38.

(77) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

39. Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita dal commissario saranno anticipate dai Comuni o dalle associazioni, e depositate a disposizione del commissario presso la tesoreria provinciale o presso gli uffici postali, col sistema dei depositi giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il commissario richiederà al prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del mandato relativo.

I commissari per provvedere alle spese suddette avranno anche facoltà di ordinare il deposito di una quota parte dei redditi dei beni di uso civico ai tesorieri dei Comuni o delle associazioni, ed anche ai debitori di tali redditi ⁽⁷⁸⁾.

(78) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

40. Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Saranno invece redatti su carta da L. 4 ⁽⁷⁹⁾, e soggetti alla tassa fissa minima di registro in vigore, i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

Sulla stessa carta da L. 4 ⁽⁸⁰⁾ saranno scritti gli atti di parte ⁽⁸¹⁾.

(79) Per l'importo della carta da bollo, vedi la voce Bollo (Imposte di).

(80) Per l'importo della carta da bollo, vedi la voce Bollo (Imposte di).

(81) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

41. Tutti gli atti compiuti dai commissari sino alla data di pubblicazione della presente legge rimarranno fermi, in quanto non sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali.

Nei giudizi di appello dalle decisioni emesse dai commissari anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare, per tutti gli effetti, le norme in questa contenute.

Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori nelle quali non sia intervenuta sentenza o decisione definitiva ed irrevocabile o transazione debitamente approvata si

applicheranno le disposizioni della presente legge.

Le cause che all'entrata in vigore della presente legge si troveranno in corso avanti qualsiasi autorità di prima istanza, saranno riassunte davanti il commissario ⁽⁸²⁾.

(82) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

42. Le disposizioni contenute nell'art. 156 del *R. decreto 30 dicembre 1923*, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del *R. decreto 31 dicembre 1923*, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.

Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge ⁽⁸³⁾.

(83) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

43. Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a stabilire con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni ^{(84) (85)}.

(84) Vedi il *R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*.

(85) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Circ.P.G.R. 7 luglio 1993, n. 6
L.R. 12 settembre 2000, n. 57
L.R. 28 gennaio 1998, n. 7
Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 61



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.13 DELLA L.R. 18/2007. DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI E PERITI DEMANIALI

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 2 dicembre 2022

Si assegna il numero **__10__** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **__2022__**



LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Articolo 1

Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 21.08.2007 n. 18 (norme in materia di usi civici) è istituito presso la Regione Calabria l'Albo degli istruttori e dei periti demaniali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

2. L'Albo regionale di cui al comma 1 è composto di due sezioni distinte:

a) Sezione storico-giuridica: istruttori demaniali;

b) Sezione tecnica: periti demaniali.

3. Per essere iscritto alla Sezione storico-giuridica dell'Albo regionale, occorre dimostrare, attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale:

a) la specifica competenza posseduta in materia di usi civici;

b) l'esperienza maturata in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia;

c) la capacità di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale come specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.

4. Per ottenere l'iscrizione nella Sezione tecnica dell'Albo regionale, occorre:

- essere iscritto in un albo professionale o in un Collegio attinente alla professionalità richiesta degli istruttori e dei periti demaniali (a titolo esemplificativo: Ordine degli architetti, ingegneri, geologi, dottori in agraria e scienze forestali o Collegio dei geometri, periti agrari o forestali e/o agrotecnici);

- presentare un dettagliato *curriculum* recante autocertificazione dell'attività professionale svolta e delle specifiche competenze in materia di usi civici e delle eventuali specializzazioni conseguite nonché una comprovata esperienza in estimo legale ed estimo agrario;

5. La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di istruttori e periti demaniali ai quali sarà possibile conferire incarichi. L'iscrizione nell'Albo non determina per l'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

Articolo 2

Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda per l'iscrizione all'Albo regionale deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo pec del Dipartimento competente con oggetto: "Domanda di iscrizione nell'Albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali". La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati alla competente struttura regionale tramite un indirizzo pec intestato al richiedente l'iscrizione ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato pdf. non modificabile.

2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. Possono presentare domanda di iscrizione singoli interessati, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti. La domanda è redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato A1 debitamente compilato e sottoscritto: essa deve essere redatta in conformità al suddetto allegato a pena di inammissibilità.

3. Alla domanda devono essere allegati:

1) curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata e/o acquisita in materia di usi civici, le eventuali specializzazioni conseguite nonché una comprovata esperienza in estimo legale ed estimo agrario debitamente sottoscritto e autocertificato;

2) nulla-osta all'iscrizione nell'Albo, in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3) copia del documento d'identità in corso di validità.

4. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:

- mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni previste dal modulo di domanda allegato 1.;
- assenza della sottoscrizione di cui al comma 2;
- mancanza di uno degli allegati di cui al comma 3.

5. L'inserimento in Albo avviene secondo l'ordine alfabetico. Sarà sempre possibile per gli interessati presentare domande di iscrizione all'Albo.

6. L'Albo è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l'inserimento di coloro che abbiano presentato istanza e le cancellazioni necessarie. L'Albo, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

7. I soggetti interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta variazione alla competente struttura regionale ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.

Articolo 3

Gestione, aggiornamento e vigilanza dell'Albo

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/279, l'Albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali è formato e gestito dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati contenuti nell'Albo.

2. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per la vigilanza sull'Albo.

Il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia nomina la Commissione per la vigilanza sull'Albo, che è composta dai seguenti membri:

- Dirigente di settore del Dipartimento competente in materia con funzioni di presidente;
- Docente universitario competente in materia di usi civici e designato da una delle Università della regione Calabria;
- Esperto in materie tecniche designato dagli Ordini e dai Collegi professionali interessati;
- Esperto in materie giuridiche designato dall'Ordine degli avvocati;
- Funzionario del Dipartimento competente in materia con funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione di vigilanza al momento dell'insediamento approva il proprio regolamento di funzionamento interno.

La Commissione provvede ad esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed alla formazione dell'Albo e successivi aggiornamenti. La Commissione vigila sull'Albo e procede al controllo, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47.

La sospensione e la cancellazione dall'Albo è disposta con decreto motivato, nel rispetto del contraddittorio, dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.

3. La Commissione, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, provvede all'esame delle domande trasmesse e alla verifica della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti e trasmette entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione delle domande, il verbale conclusivo con l'elenco degli iscritti suddiviso nelle sezioni previste nonché l'elenco dei non ammessi con relativa motivazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia che adotta, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo con decreto.

4. La Commissione, in caso di insufficiente documentazione, ne chiede l'integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 3 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione.

5. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

6. Sono cause di cancellazione dall'Albo:

- a) richiesta di cancellazione avanzata dall'iscritto;
- b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata dalla competente Commissione anche sulla base di controlli a campione;
- c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- d) non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
- e) aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- f) altri eventuali casi di inadempimento, negligenza accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.

7. Il Dipartimento competente in materia, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 6 lettere b), c), d) e) ed f), la contesta a mezzo pec al soggetto iscritto sospendendolo dall'Albo ed assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni, per rimuovere la causa contestata e per presentare eventuali osservazioni.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata, Il Dipartimento competente in materia procede alla cancellazione del soggetto dall'Albo con decreto del Dirigente Generale.

Articolo 4

Conferimento incarico ai periti/istruttori

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvede il Comune mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell'incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità.

2. Il Comune, preliminarmente al conferimento dell'incarico peritale, acquisisce il nulla-osta del competente Settore del Dipartimento competente in materia in ordine all'individuazione dei territori oggetto della verifica demaniale.

3. Il Comune, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione degli incarichi, pubblica apposito Avviso pubblico rivolto ai soggetti iscritti nella Sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, ai fini dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di perito demaniale o istruttore. Prima del conferimento dell'incarico, l'interessato dovrà:

- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo;

- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere situazioni di inconferibilità e incompatibilità e/o di conflitto di interessi di cui all'art. 11 né incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Calabria o con il Comune conferente ed obbligarsi a comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato;

- obbligarsi ad accettare i compensi nella misura determinata ai sensi dell'art. 6 nel contratto di incarico;

- obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 25 del 31/05/2018, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) da parte dei soggetti in esso individuati, l'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 è trasmesso al Settore competente del Dipartimento competente e pubblicato sul sito web della Regione e del Comune.

5. In caso di incarichi conferiti ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, nel contratto devono essere indicate le attività da eseguire finalizzate a:

a) individuare le terre demaniali civiche o gravate da uso civico, ai fini dell'adozione da parte della Regione, nel rispetto dell'art. 15 della L.R. 18/2007, del provvedimento di assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), ovvero di rettifica dell'eventuale precedente assegnazione;

b) avviare le operazioni di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sullo stato giuridico dei terreni sotto il profilo ambientale e urbanistico, redigendo specifiche proposte, nel rispetto della normativa in materia di usi civici;

c) redigere le perizie secondo quanto previsto all'art. 5;

d) ricercare e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e privati;

e) redigere una dettagliata relazione contenente i riferimenti storico-giuridici relativi al territorio oggetto di ricerca;

f) elencare con dati catastali, rappresentare cartograficamente ed estimare le terre oggetto di accertamento sui diritti di uso civico.

6. Concluso l'incarico, il soggetto incaricato trasmette la perizia con le relative risultanze su supporto informatico e georeferenziato firmato digitalmente al Comune competente, che provvede alla pubblicazione sull'albo on line ed agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, comunicando la stessa ed il relativo link di pubblicazione al competente Settore del Dipartimento competente per opportuna conoscenza, al fine di dare maggiore pubblicità alla stessa per le eventuali osservazioni ed opposizioni degli interessati.

Articolo 5

Redazione della perizia

1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale deve essere prodotta su supporto informatico e georeferenziato e in formato cartaceo. La perizia, relativa alle terre per le quali si propone la legittimazione, deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione (allegando, qualora la particella catastale risulti occupata in parte, stralcio di mappa catastale in scala, che consenta agevole lettura, con evidenziate le porzioni interessate), il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti.

Articolo 6

Compensi spettanti agli istruttori e periti demaniali

1. I compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti demaniali sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale, dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali.

2. Gli onorari da corrispondere al perito sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacanze, nella misura stabilita dalla normativa nazionale vigente.

3. Si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte del competente Ufficio comunale, a seconda della gravità degli errori commessi dall'istruttore e dal perito demaniale.

4. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate e comunque non prima dell'approvazione definitiva con deliberazione di Giunta comunale.

5. Salvo casi specifici, possono essere concesse dal soggetto pubblico/privato interessato anticipazioni sulle spese nei limiti del 10 per cento del compenso complessivo da liquidarsi, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale preposto.

6. Ai soggetti incaricati spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la produzione di materiali documentali, per l'accesso ad archivi, nonché per le missioni effettuate esclusivamente per ragioni connesse all'espletamento dell'incarico conferito, nella misura indicata al comma 7.

7. Ai fini di cui al comma 6, il rimborso è calcolato per le missioni effettuate con partenza dalla residenza del soggetto incaricato, con riferimento alle spese documentate mediante presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali per: a) mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, traghetto) ; b) mezzo proprio, qualora ciò risulti più conveniente in termini di rapporto costi/benefici organizzativi, temporali e di risultato; c) pedaggi autostradali e parcheggio. Per le missioni svolte con la propria autovettura si applicano le tariffe chilometriche previste dalla vigente normativa di riferimento.

Articolo 7 **Compiti dell'istruttore**

1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.
2. È un esperto in materia di usi civici che, ai sensi degli articoli 68 e seguenti Regio Decreto n. 332/1928, può essere incaricato dal Comune interessato:
 - a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
 - b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
 - c) per eseguire ogni altra disposizione impartita dal Comune.
3. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, il Comune si avvale degli iscritti nella sezione storico-giuridica dell'Albo di cui al presente Regolamento.

Articolo 8 **Corsi di perfezionamento ed aggiornamento**

1. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini professionali.

Articolo 9 **Incarichi collegiali**

1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto collegialmente da più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo quanto diversamente disposto nell'atto di incarico.
2. Il Comune può conferire l'incarico collegiale a più esperti laddove sussistano motivate ragioni legate alla complessità dell'incarico e/o alla necessaria specializzazione richiesta dalla natura dell'incarico stesso.

Articolo 10

Doveri dell'istruttore e del perito demaniale

1. L'istruttore e/o perito demaniale nominato dal Comune svolge, di norma, le funzioni di accertamento e risponde del suo operato alle Amministrazioni interessate. Egli ha il dovere di fornire tempestiva informazione delle eventuali difficoltà riscontrate nell'espletamento dell'incarico al fine di pervenire alla conclusione dello stesso nel rispetto dei termini convenuti.

2. L'istruttore e/o perito demaniale operano con imparzialità e correttezza nell'interesse della collettività e a salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

Articolo 11

Cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui all'art. 7 ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 2 che:

a) esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione, il Comune o l'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero presso il comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali;

b) si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune o dell'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero nei confronti del Comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali, anche con riferimento a situazioni del proprio nucleo familiare o rapporti di parentela entro il secondo grado;

c) abbiano la residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune in cui sono situate le terre oggetto delle operazioni peritali, ovvero nel Comune che conferisce l'incarico.

L'insussistenza delle predette cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere autocertificata dall'interessato preliminarmente al conferimento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12

Reintegra

1. Il perito demaniale, nell'espletamento delle operazioni di sistemazione demaniale, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e a segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico accertandone la causa, ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute e prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio che risultino illegittimamente possedute.

Articolo 13

Durata dell'incarico peritale

- 1.L'incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ad un anno; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato fino al raggiungimento del predetto limite.
2. Competono al perito demaniale anche le successive operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale ove già autorizzati dalla Regione.
3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato l'alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito demaniale per la "intera superficie", quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

Articolo 14

Gestione dei Beni

- 1.Il perito demaniale coadiuva il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche.

Articolo 15

Attribuzioni competenze

- 1.In ossequio alle disposizioni in tema di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta Regionale gli atti di autorizzazione alle sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di uso dei beni del demanio civico ed ogni altro atto a contenuto normativo, regolamentare, di programmazione e di indirizzo.

Articolo 16

Entrata in vigore

- 1.Il presente regolamento, a seguito della sua definitiva approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO



ROBERTO
OCCHIUTO
Regione
Calabria
05.12.2022
13:47:23
GMT+01:00